

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GENAZZANO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE

"MINIMONDO" – PERIODO 1 NOVEMBRE 2022 – 31 LUGLIO 2025.

IMPORTO CONTRATTUALE €

(_____).

Repertorio n. ____/22

Codice CIG 938850141E

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____,

in Genazzano nella Sede comunale, sita in Piazza Santa Maria 4, avanti a

me _____, Segretario Generale del Comune di

Genazzano, autorizzato a ricevere e rogare questo atto nella forma pubblica

amministrativa e in virtù dell'art. 97 comma 4 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000,

sono comparsi:

a) Il dott. _____, nella sua qualità di responsabile dell'Area

Amministrativa del Comune di Genazzano il quale dichiara di agire, ai

sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, in nome, per conto e

nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta P.I.

01056511007 - C.F. 02424320584, di seguito denominata "Comune".

b) Il/la sig./ra _____, in qualità di Legale Rappresentante della

_____ seguito denominata Affidatario;

Detti componenti della cui identità personale, io Segretario sono certo,

vengono da me ammoniti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci.

Premesso

Che il Comune di Genazzano con determinazione a contrarre del responsabile dell'Area Amministrativa n. 66 del 22/08/2022 stabiliva di indire un gara di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs 50/2016. per l'affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale "Minimondo" ed un importo a base di gara di € 651.000,00;

Che la commissione esaminatrice presso competente Centrale Unica di Committenza con i verbali di gara del _____ ha aggiudicato in via provvisoria come comunicazione prot. _____ del _____ la gara del servizio oggetto del presente contratto per un importo contrattuale di € _____ (euro _____) I.V.A. esclusa al 5%;

che con determinazione del responsabile dell'Area amministrativa n. ____ del _____ di aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente contratto;

Che con nota del Responsabile dell'Area Amministrativa prot. _____ del _____ è stata comunicata, ai sensi dell'art. 60 D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto;

Che risulta rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

Che deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è superiore a € 150.000,00;

Che, con riferimento alla verifica del nulla osta antimafia attraverso il sistema AVCPass dell'ANAC in data _____ è stata comunicata, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 93,

l'impossibilità a rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria;

Che la ditta aggiudicataria, come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002, convertito con modificazione della L. 22 novembre 2002, n. 266 e ss.mm.ii. risulta essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i predetti componenti, come sopra costituiti, volendo tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, stipulano e convengono quanto segue:

ART.1

Il Comune, come sopra rappresentato, d'ora innanzi denominato "Amministrazione", demanda ed accolla all'impresa come sopra rappresentata, d'ora innanzi denominata più semplicemente affidataria, che accetta senza riserve alcuna ai patti e condizioni meglio di seguito esplicitati, il servizio asilo nido "Minimondo" secondo le prescrizioni dell'allegato capitolato, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa soprarichiamata, che l'affidatario dichiara di conoscere pienamente, così come lo stato dei luoghi cui la stessa andrà ad operare, per l'importo contrattuale di € _____ (_____) oltre I.V.A. al 5%;

ART.2 .

L'appalto avrà durata dal 01/11/2022 al 31/07/2025.

ART. 3

L'affidatario si impegna espressamente:

a dare attuazione al progetto gestionale ed educativo di cui al capitolato del servizio de quo;

a osservare il Regolamento comunale di gestione dell'Asilo Nido approvato e vigente in questo Comune, che si intende qui integralmente richiamato;

a curare che la struttura funzioni in modo ottimale assicurando un puntuale continuo servizio di gestione;

ad assicurare ai bambini ed alle loro famiglie l'assistenza psicopedagogica necessaria a sviluppare e favorire le attività creative, cognitive e sociali dei bambini.

ART. 4

L'affidatario assume la gestione del servizio in parola in regime d'appalto , con l'assunzione del relativo rischio di impresa e con l'obbligo dell'esatta esecuzione del presente contratto mediante impiego di personale idoneo allo scopo. Assicura, in particolare, che il numero e la professionalità degli addetti risponderanno ai criteri ed ai requisiti stabili dal Regolamento con la precisazione che l'affidatario resta obbligato a sostituire con immediatezza, su semplice richiesta dell'Amministrazione, il personale che dovesse risultare, per comportamento e/o azioni, moralmente inidoneo all'espletamento del servizio.

ART. 5

Per la realizzazione del servizio, l'affidatario dovrà avvalersi di personale in possesso dei requisiti richiesti (titoli di studio, curriculum, esperienze formative) di idonea e specifica professionalità, relativa al settore educativo e di integrazione scolastica.

Ogni variazione di personale sarà subordinata al possesso di idonea e specifica professionalità, comunque non inferiore alla qualifica posseduta dall'operatore sostituito, e dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione, con invio del curriculum professionale riportante gli elementi di cui sopra (titoli di studio – formazione – esperienze lavorative).

All'atto dell'inizio delle prestazioni dei suddetti operatori o in caso dell'immissione in servizio di nuovo personale, l'affidatario è tenuto a trasmettere l'elenco ufficiale del personale stesso all'amministrazione.

Dovranno inoltre essere trasmessi: la posizione INAIL , INPS ecc. Restano a carico dell'affidatario le spese inerenti l'organizzazione, l'amministrazione, le retribuzioni, gli oneri sociali e fiscali di tutto il personale impiegato. Per i dipendenti, l'affidatario si impegna al rispetto del C.C.N.L. di riferimento e di tutte le norme vigenti in materia di lavoro, sollevando l'Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità in merito. L'affidatario si assume inoltre tutta la responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o da cose, tanto dall'Amministrazione che da terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, sollevando al riguardo l'Amministrazione. Sono altresì a carico dell'affidatario tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 ed in altre norme inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

L'affidatario nel rispetto della professionalità richiesta dovrà impegnarsi a mantenere per quanto possibile lo stesso personale in servizio alla cessazione del precedente contratto, al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare pericolose fratture nel processo assistenziale.

L'affidatario dovrà altresì garantire l'immediata sostituzione del personale.

eventualmente assente dal servizio, con il personale in possesso dei titoli richiesti e dei requisiti sopraccitati. La sostituzione con il personale di pari qualifica o qualifica superiore non preventivamente concordata ed approvata, non potrà comportare, in nessun modo, aumenti di spesa per l'Amministrazione. L'affidatario dovrà comunque e sempre, dare comunicazione della sostituzione e dei motivi che l'hanno determinata.

Non verranno in ogni caso retribuite le ore presentate dall'affidatario in violazione all'obbligo di immediata sostituzione dei propri operatori in servizio.

L'affidatario è tenuto, inoltre, a garantire che gli operatori impiegati nel servizio siano idonei allo svolgimento dei servizi appaltati e che siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia.

L'affidatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, o nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai C.C.N.L. di riferimento, e la relativa tabella ministeriale sul costo orario del lavoro, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama l'attenzione per l'affidatario, del rispetto degli obblighi derivanti verso i lavoratori attualmente occupati nel servizio oggetto dell'appalto, ed in particolare il rispetto delle norme contrattuali riferite alla presa in carico del personale impegnato nel servizio da parte dell'affidatario.

ART. 6

L'affidatario risponde direttamente dei danni comunque prodotti a persone o cose nell'esecuzione del servizio o per fatti della stessa, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti

dell'Amministrazione, che resterà di ciò, sin d'ora, espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità di qualunque natura.

ART. 7

I locali sede del servizio, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto contenuto nella struttura, vengono assegnato in comodato d'uso all'affidatario, che si impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente contratto con la massima diligenza e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura senza pretesa di alcun indennizzo.

L'elenco dei locali e degli arredi dati in consegna ed il relativo stato d'uso risulterà da apposito verbale redatto e sottoscritto congiuntamente fra l'Amministrazione e l'affidatario prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all'affidatario.

ART. 8

In ogni caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio non è conforme al contratto, la stessa contesta l'inadempimento all'affidatario, assegnando al medesimo un congruo termine per fornire le proprie giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, può richiamare l'affidatario al rispetto dei termini della convenzione, ovvero nei casi più gravi può procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine. Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma precedente.

L'affidatario è soggetto a penalità nei seguenti casi:

in caso di mancato rispetto per quanto attiene la qualità pedagogica ed organizzativa dei servizi verrà applicata una penale da € 500,00 (cinquecento/00) a € 2.000,00 (duemila/00) in relazione alla gravità dell'inadempienza;

ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ai locali dell'Asilo per effettuare controlli verrà applicata una penale di € 2.000,00 (duemila/00);

per rilevante carenza igienica riscontrata a seguito di controlli dell'Amministrazione e/o degli organi di vigilanza dell'Azienda ATS competente sarà applicata una penale da € 500,00 (cinquecento/00) a € 2.000,00 (duemila/00) in relazione alla gravità dell'inadempienza;

per mancato formazione del personale a soddisfacimento di quanto richiesto dalle normative vigenti darà applicata una penale di € 800,00 (ottocento/00).

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno incamerati con detrazione del deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

L'Amministrazione, comunque, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di ulteriori danni.

ART. 9

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui

all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi

dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri

soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli

obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento

valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei

casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

inosservanza grave e reiterata, diretta ed indiretta, delle disposizioni di

legge, dei regolamenti e degli obblighi previste nel presente capitolato;

apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidatario messo in

liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri;

mancata osservanza del divieto di cessione del contratto.

inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata

applicazione dei contratti collettivi;

interruzione senza giusta causa del servizio;

sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione

alla gara;

gravi ritardi nello svolgimento del servizio;

uso improprio del mezzo comunale concesso in uso;

mancata osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza;

ogni altra inadempienza non contemplata o fatto che renda impossibile la

prosecuzione dell'appalto ai sensi dell' art.1453 del codice civile.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto

immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione di azioni di risarcimento per danni subiti. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione, fatto salvo dei danni arrecati all'Ente per l'eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente.

ART.10

La garanzia assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione e garanzia di manutenzione di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è stata prestata mediante polizza di assicurazione n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____.

ART.11

L'Amministrazione si riserva ogni e più ampia facoltà di controllare l'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione e di verificare in ogni momento i risultati raggiunti, senza con ciò assumere responsabilità alcuna, mediante sorveglianza affidata all'Ufficio competente. La vigilanza ed il controllo dell'Ufficio comunale competente, non modificano in alcun modo le responsabilità dell'Amministrazione per lo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sull'affidatario.

ART.12

L'affidatario non potrà cedere, neanche in parte, i servizi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione

del presente contratto, non risolubile in via bonaria, è stabilita la competenza del foro di Tivoli.

ART. 14

Ogni responsabilità diretta od indiretta sia nei confronti dei terzi che dell'Amministrazione comunque inerente l'esecuzione del servizio, sarà a carico dell'affidatario.

ART. 15

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è unicamente il Comune di Genazzano (RM).

L'affidatario, pertanto, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

L'Affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione del servizio di asilo nido per il periodo contrattuale.

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto.

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto potrà trattare

tramite sistemi analogici e/o digitali, i dati personali nonché i dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento Europeo 2016/679 degli interessati coinvolti nelle attività di cui al contratto, ossia i dati di coloro che usufruiranno del servizio.

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono i soggetti fruitori del servizio asilo nido per cui l'affidatario è tenuto a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

Il Titolare consente al concessionario, nominato Responsabile del trattamento, il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche o strumentali all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte dell'affidatario Responsabile, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Qualora uno degli "altri responsabili" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, L'affidatario nominato Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili.

In virtù della designazione attribuita, l'affidatario, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento: tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;

garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di

riservatezza; - adottati tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del

Regolamento UE 679/2016;

rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del

trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile

siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi

obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE

679/2016;

tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento

con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia

possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle

richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del

Regolamento UE 679/2016;

assisti il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui

agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della

natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati

personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al

trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli

Stati membri preveda la conservazione dei dati;

metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente

documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le

ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il

Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il

Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;

si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
liceità, correttezza e trasparenza;

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente
trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le
quali sono trattati minimizzazione dei dati;

esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto
alle finalità per le quali sono trattati esattezza;

conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati;

trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,
compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,

da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali integrità e riservatezza.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679. L'Amministrazione informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

ART. 16

Tutte le spese relative al presente contratto sono a completo, esclusivo carico dell'affidatario. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.p.R. 26/4/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ART. 17

A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario elegge domicilio in Genazzano presso la residenza comunale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata o via PEC.

ART. 18

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento della presente convenzione, l'affidatario presenta apposito Atto di fidejussione n. _____ pari al 5% dell'importo dell'appalto rilasciata _____ in data _____.

ART. 19

I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità e con bonifico bancario o postale, in conformità a

quanto previsto dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, previa accensione di un conto corrente bancario o postale dedicato, da comunicarsi entro sette giorni dall'affidatario all'Amministrazione.

Il presente contratto è munito della clausola risolutiva per i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste italiane spa, in base a quanto prescritto dall'art. 5 comma 8 della legge 13/8/2010, n. 136.

ART. 20

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

ART. 21

L'Affidatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell'Amministrazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave .

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti in

esso richiamati, incluso il capitolato d'oneri, è fatto espresso rinvio alle norme del codice civile, alle leggi in vigore, ai regolamenti dell'ente e agli atti nello stesso richiamati che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il presente contratto è subordinato alla condizione del rispetto della normativa antimafia per tutto il periodo contrattuale a pena di risoluzione espressa.

Del che richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, composto da sedici fogli scritti su una facciata e quanto fin qui escluse le firme, ne ho dato lettura alle parti come sopra rappresentate, che accettano e lo dichiarano conforme alla propria volontà e con me lo sottoscrivono.

L'AFFIDATARIO

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

(_____)

(_____)

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

(_____)